



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e contestuale aggiudicazione dell'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. Approvazione del disciplinare e dell'impegno di spesa per l'affidamento a Veritas S.p.A. del servizio di accertamento e ispezione sugli impianti termici civili oggetto di esposti e segnalazioni, per il periodo dalla firma del disciplinare fino al 31 dicembre 2019.

Proposta di determinazione (PDD) n. 616 del 18/03/2019

Determinazione (DD) n. 623 del 21/03/2019

Fascicolo 2019.VII/1/1.314 "Determina Veritas"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Bressan Anna, in data 19/03/2019.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 20/03/2019.

Comune di Venezia
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Autorizzazioni Ambientali
Servizio Sportello Autorizzazioni rumore ed emissioni
Responsabile del procedimento: Dott. Arianna Zancanaro

PDD 2019/ del /2019

OGGETTO: Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e contestuale aggiudicazione dell'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. Approvazione del disciplinare e dell'impegno di spesa per l'affidamento a Veritas S.p.A. del servizio di accertamento e ispezione sugli impianti termici civili oggetto di esposti e segnalazioni, per il periodo dalla firma del disciplinare fino al 31 dicembre 2019.

Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 15 gennaio 2019 è stata approvata la Variazione stanziamenti di cassa per l'esercizio 2019 del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019 – 2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 28 gennaio 2019 sono stati approvati il Piano della Performance 2019-2021 e il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
- con disposizione del Sindaco prot. 2017/0527272 del 31/10/2017 è stato attribuito l'incarico di dirigente del Settore Autorizzazioni Ambientali alla Dott.ssa Anna Bressan;

richiamati:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, e in particolare l’art. 107 in merito alle competenze dei dirigenti;
- il vigente Statuto del Comune di Venezia come modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 25.03.2013;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 4-2 al D.lgs 23/06/2011 n. 118;
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera n° 34 del Consiglio Comunale del 15 giugno 2016, esecutivo dal 4 luglio 2016;
- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/ 2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa;
- le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare la Legge 136 del 13 agosto 2010;
- il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28 gennaio 2019;

richiamati altresì

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*” e in particolare gli artt. 32, 33, 36 e 37 in materia rispettivamente di fasi delle procedure di affidamento, di contratti sotto soglia e di aggregazioni e centralizzazioni delle committenze;
- il vigente “*Regolamento di Contabilità*” del Comune di Venezia;
- le linee guida ANAC n. 4 per le procedure sottosoglia;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 che all’art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori o consulenti, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione;
- il “Codice di comportamento interno”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 703/2013, e modificato con D.G.C. n. 21 del 31.1.2014, n. 291 del 12.9.2018 e n. 314 del 10.10.2018;

visti:

- il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10” così come modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551;
- il D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
- il DPR 16 aprile 2013 n. 74, “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici (...)”;
- la Legge regionale n. 13 aprile 2001 n. 11 che ha delegato agli enti locali la funzione del controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione;

rilevato che

- gli enti locali delegati svolgono tale funzione in veste di Autorità competente;
- l’Autorità competente è responsabile degli accertamenti, delle ispezioni e di quanto necessario all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici degli impianti termici per la climatizzazione;
- l’Autorità competente può effettuare direttamente l’attività di competenza con proprio personale o affidare il servizio ad un organismo avente le caratteristiche riportate nell’allegato C del D.P.R. 74/2013;
- l’allegato C del D.Lgs. n. 74/2013 individua i requisiti minimi necessari per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione sopra descritte;

dato atto che

- prima della riorganizzazione degli Uffici del novembre 2016, nella pianta organica dell’Amministrazione era presente un Servizio, denominato “Servizio fonti di energia e impianti termici”, radicato nell’allora Direzione Ambiente a cui - nell’ambito della tematica generale dell’energia - erano state assegnate le competenze in materia di impianti termici;
- per lo svolgimento delle sue funzioni tecniche, l’ufficio si avvaleva della collaborazione dell’Agenzia AGIRE. Quest’ultima si era dotata di un service

specialistico incaricato di fornire la consulenza tecnica, di eseguire gli accertamenti e le ispezioni sul rendimento energetico e le verifiche sulla corretta installazione degli impianti, a cui faceva riferimento personale ad oggi alle dipendenze di Veritas S.p.A.;

- le attività erano finanziate dagli introiti della vendita del Bollino Verde (circa 350.000 €/anno);
- la Regione Veneto con nota prot. 38562 del 1 febbraio 2016 ha dichiarato illegittima la riscossione dei bollini e pertanto l'attività non risulta più finanziata con proventi ad hoc;

considerato che:

- la società Agire è stata liquidata nel luglio 2017 e che il personale di cui si avvaleva per le attività di ispezione e accertamento è ad oggi alle dipendenze di Veritas S.p.A.;
- in sede di riorganizzazione degli uffici con deliberazione di Giunta Comunale n. 278 del 27/09/2016 è stato soppresso l'ufficio che si occupava dell'attività e le competenze in materia di energia e i rapporti con AGIRE sono stati assegnati al Settore Tutela e Benessere Ambientale;
- che con successive riorganizzazioni, in particolare a seguito delle deliberazioni n. 288 del 29.11.2017, sono state distribuite tra diversi Settori appartenenti a Direzioni diverse alcune delle altre funzioni attinenti la gestione dei controlli sugli impianti termici, in particolare:
 - ♦ al Servizio Programmazione Pulizia Della Città e Osservatorio Naturalistico ed Ambientale oggi afferente alla Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo - sono assegnate le competenze in materia di risparmio energetico e tutela della qualità dell'aria;
 - ♦ alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Sportello Unico Edilizia sono assegnate le competenze in materia di tutela della pubblica e privata incolumità;
 - ♦ alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Controllo del Territorio competono i controlli per i profili di regolarità edilizia;
 - ♦ alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Servizio Sportello Autorizzazioni Rumore e Emissioni è stata assegnata una generica funzione riferita al controllo degli impianti termici, la cui articolazione delle attività è stata specificata nelle note indirizzate al Segretario Generale prot. n. 2018/13022 e n. 2018/499232;

accertato che per lo svolgimento delle suddette attività sono richieste specifiche competenze tecniche non riscontrate all'interno dell'organico dell'Amministrazione Comunale e la dotazione di idonea strumentazione tecnica non disponibile;

rilevata la necessità di riattivare con urgenza le attività di accertamento e di ispezione sugli impianti termici che sono oggetto di segnalazioni e esposti, soprattutto in considerazione del fatto che la gestione del catasto regionale CIRCE da parte della Regione Veneto prevede la trasmissione automatica alle autorità competenti delle segnalazioni sugli impianti che presentano diverse tipologie di anomalie;

viste le note indirizzate al Segretario Generale dal Direttore della Direzione Servizi al Cittadino e Imprese prot. n. 2018/13022 del 13 marzo 2018 e successiva 2018/499232 del 15 ottobre 2018 con cui è stata presentata una modalità di gestione delle attività di accertamento e ispezione limitatamente agli impianti oggetto di segnalazione evidenziando la funzione di coordinamento attribuita al Servizio Sportello Rumore e Emissioni;

verificato che:

- per i predetti servizi non è disponibile una convenzione attiva ai sensi dell'art. 26 comma 1 della l. 488/1999 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)" presso il portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione gestito da Consip s.p.a. alla quale poter eventualmente aderire, né una convenzione attiva che abbia per oggetto un servizio comparabile con quello della presente determinazione, tenuto conto della specificità delle prestazioni;

- nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 26, comma 3, 3bis e 4 della l. 488/1999 non è possibile acquisire i suddetti servizi presso il MEPA gestito da Consip S.p.A., non configurandosi pertanto la sussistenza dei presupposti per l'obbligo di approvvigionamento con strumenti messi a disposizione della stessa Consip S.p.A, di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135 del 07/08/2012;

visti i contatti intervenuti alla presenza del Segretario Generale e dei Direttori della Direzione Finanziaria, della Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo e della Direzione Servizi al Cittadino e Imprese, in particolare durante l'incontro del 24 ottobre 2018, in occasione del quale è stato individuato l'importo da assegnare alla specifica attività e individuato nella società Veritas S.p.A. il soggetto idoneo per l'affidamento dell'incarico in via sperimentale, per l'anno 2019, alla luce del fatto che la Società dispone delle competenze tecniche

necessarie e con la prospettiva di integrare il vigente contratto di servizi con l'attività in oggetto;

riscontrato che:

- in base all'art. 192 del d.lgs. 267/2000, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

verificati i requisiti di riferimento relativamente ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva acquisito d'ufficio e disponibile agli atti;

dato atto che, come sopra descritto, la società Veritas S.p.A. dispone del personale avente i requisiti previsti dalle norme e che dunque la stessa è in grado di fornire adeguata collaborazione agli Uffici comunali preposti;

ritenuto, per quanto sopra descritto

- di procedere, in via sperimentale, ad affidare alla Società Veritas, dalla sottoscrizione del disciplinare e fino al 31 dicembre 2019, il servizio di accertamento e ispezione sugli impianti termici civili che siano stati oggetto di esposti e segnalazioni fino ad un massimo di 150 impianti soggetti ad attività di accertamento e ispezione, prevedendo mediamente per ogni impianto l'espletamento di 3 (tre) cosiddette "unità di accertamento documentale" e di 1 (una) "unità ispettiva" di importo pari a:

	Importo unitario € IVA esclusa
Unità ispettive	82,00 €
Unità di accertamento	41,00 €

documentale	
-------------	--

- di impegnare l'importo di 37.515,00 Euro, oneri fiscali inclusi, a favore di Veritas S.p.A. che con nota prot. n. 2019/107720 del 28/02/2019 ha confermato la disponibilità a svolgere con personale professionalmente adeguato un service tecnico per l'Amministrazione Comunale alle condizioni e per il corrispettivo definito nella bozza di disciplinare concordata tra le parti, oggetto di approvazione con la presente determinazione dirigenziale;
- necessario provvedere all'impegno di spesa;

considerato che è stato acquisito il CIG ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

dato atto

- che l'esecutività del presente atto è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, c. 7 del D. Lgs 267/2000;
- dell'accertamento preventivo che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, di cui all'art. 183, comma 8, d.lgs. 267/2000 (cfr. circolare Direzione Finanziaria pg. 521135 del 9/11/16)

D E T E R M I N A

1. di procedere, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016, all'affidamento a Veritas S.p.A. del servizio di accertamento e di ispezione sugli impianti termici civili oggetto di esposti e segnalazioni, per il periodo compreso tra la sottoscrizione del disciplinare e fino al 31/12/2019, in base alle motivazioni e secondo le modalità esplicitate in premessa, stabilendo che:

a) il fine che si intende perseguire è garantire lo svolgimento delle attività di accertamento e di ispezione sugli impianti termici per i quali è pervenuto all'Amministrazione comunale esposto o segnalazione;

b) l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di accertamento e ispezione sugli impianti termici civili a seguito di esposti e segnalazioni, per un massimo di 150 impianti a partire dalla sottoscrizione del disciplinare fino al 31 dicembre 2019;

- c) il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 con Veritas S.p.A.;
- d) le clausole contrattuali sono quelle previste dal D. Lgs. 50/2016, dal codice civile e dai regolamenti comunali;
- e) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016, sulla base delle motivazioni descritte in premessa;
2. di affidare alla società Veritas S.p.A. il servizio di accertamento e ispezione sugli impianti termici civili oggetto di esposti e segnalazioni, come in premessa descritto;
 3. di approvare la bozza di disciplinare allegato alla presente determinazione ;
 4. di impegnare a favore di Veritas S.p.A. la spesa complessiva presunta di € 37.515,00 Euro IVA compresa (CIG **Z38279D324**);
 5. di imputare la spesa complessiva di € 37.515,00 Euro IVA compresa (trentasettemilacinquecentoquindici,00) al cap. 34203/99 "Altri Servizi", Azione di spesa: SECI.CDS.002 - Attività di verifica su impianti termici affidata a Veritas S.p.A. del Bilancio 2019, Codice gestionale di V livello 999 (Altri servizi diversi n.a.c.);
 6. di provvedere ai pagamenti con successive disposizioni del Dirigente previa presentazione di regolari fatture;
 7. di dare atto che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario dell'atto e dell'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è da pubblicare, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione amministrazione trasparente del sito internet del Comune di Venezia;
 9. di dare atto che la presente determinazione, dopo la repertoriatura, va trasmessa alla Direzione Programmazione e Controllo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 3 bis e 4, della L. 488/1999.

Il Dirigente
Dott. Anna Bressan

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2019 / 616

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	EPF	T	F	S	I	Cap. Art.	Cod.Mec.
2019	2019	-	--	--	--	34203 99	1090603

Numero	Data
3149	20/03/2019

PROPOSTA DETERMINAZIONE	616 18/03/2019
DETERMINAZ. DEL DIRIGENTE	1000616 18/03/2019

Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e contestuale aggiudicazione dell'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. Approvazione del disciplinare e dell'impegno di spesa per l'affidamento a Veritas S.p.A.

Soggetto	***V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. - AREA TERRITORIALE DI VENEZIA***	99140
----------	--	-------

Importo :	37.515,00	Previsione :	40.000,00
		Impegnato :	37.515,00
		Differenza :	2.485,00

Finanziamento : 019 ENTRATE CORRENTI

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura finanziaria sul capitolo

34203 99 / 2019

ALTRI SERVIZI

BOZZA DISCIPLINARE TECNICO

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E ISPEZIONE SUGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI A SEGUITO DI ESPOSTI E SEGNALAZIONI

Art. 1 - Oggetto del servizio

Il presente disciplinare tecnico, di seguito Disciplinare, ha per oggetto la definizione degli aspetti tecnici, professionali, amministrativi e operativi di un servizio di accertamento e verifica degli impianti termici oggetto di segnalazione nell'ambito della gestione del "Catasto regionale degli Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica" denominato CIRCE e di esposti da parte di soggetti privati.

Art. 2 - Riferimenti normativi

La Società Veritas S.p.A., di seguito Società, opererà nell'osservanza della normativa e dei regolamenti di seguito indicati e di ogni successiva modifica che interverrà in materia:

- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" così come modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551;
- D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
- DPR 16 aprile 2013 n. 74, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici (...)";
- Norme tecniche UNI-CTI, UNI – CIG, CEI, UNI-EN, applicabili alle attività e agli impianti oggetto del presente disciplinare e relativi componenti;

e delle disposizioni emanate dalla Regione Veneto con le seguenti deliberazioni:

- D.G.R.V. 28 luglio 2014, n. 1363 "Approvazione delle disposizioni attuative sugli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile

2013, n.74 e dai Decreti 10 febbraio 2014 e 20 giugno 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico. Riapprovazione del Libretto di impianto”;

- D.G.R.V. 23 dicembre 2014 n. 2569 “Istituzione ed attivazione del Catasto unico regionale degli impianti termici denominato "CIRCE - Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica (...).”

Art. 3 - Attività oggetto del servizio:

La Società dovrà svolgere le seguenti attività:

1. Consultazione del “Catasto regionale degli Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica” denominato CIRCE, estrazione dati, ricezione telematica delle comunicazioni provenienti dal catasto CIRCE per le anomalie riferite agli impianti ubicati nel territorio del Comune di Venezia;
2. ricezione telematica (a mezzo posta elettronica certificata) delle segnalazioni/esposti provenienti dagli uffici del Comune di Venezia;
3. valutazione e determinazione delle priorità di intervento relativamente alle comunicazioni/segnalazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2;
4. effettuazione delle ispezioni sugli impianti termici come sopra individuati, compilazione e trasmissione telematica al catasto regionale CIRCE degli esiti delle stesse, redazione e trasmissione via posta elettronica certificata agli uffici comunali di opportuno rapporto tecnico d'ispezione riportante gli esiti di quanto riscontrato in loco;
5. effettuazione di accertamenti e redazione di pareri sulla documentazione presentata dagli utenti attestante le conformità degli impianti o gli interventi di messa a norma, consulenza telefonica;
6. gestione di tutti gli aspetti amministrativi, economici e operativi inerenti le attività sopra indicate.

Art. 4 -Personale addetto alle ispezioni- Ispettori

La Società si impegna ad assicurare che le ispezioni siano effettuate da personale in possesso dei requisiti minimi idonei allo svolgimento del servizio e specificamente definiti nell'allegato C del DPR n. 74/2013.

Si obbliga altresì ad adottare procedure che assicurino la formazione continua teorica e pratica del personale, curando nel contempo l'aggiornamento dello stesso su disposizioni

legislative e regolamentari afferenti il servizio e su quelle eventualmente emanate in periodi successivi ed in ogni caso nel periodo di validità dell'affidamento.

La Società provvederà a rilasciare appositi tesserini di riconoscimento, da utilizzare durante le attività interne ed esterne, riportanti il logo del Comune di Venezia.

Sono a carico della Società incaricata le spese occorrenti per l'acquisto delle apparecchiature di misurazione nonché di ogni altro materiale ed attrezzatura necessari per la corretta esecuzione del servizio.

La Società dovrà comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo di un soggetto Responsabile designato dalla Società stessa per la corretta esecuzione del Disciplinare. Tale Responsabile garantisce la reperibilità mediante telefono cellulare dalle 8:00 alle 18:00 per tutti i giorni lavorativi. Il Responsabile per svolgere il servizio dovrà accreditarsi nel Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica (CIRCE) della Regione Veneto.

Art. 5 - Ispezioni

Per ispezione si intende il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale da svolgere in sito, svolti da esperti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, mirato a verificare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici e di sicurezza nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici civili.

Sulla base di quanto riscontrato in sede di ispezione, l'impianto potrà rientrare in una delle seguenti categorie:

1. impianto a norma: l'impianto è in condizioni tali da non necessitare di alcuna procedura amministrativa di richiesta di messa a norma;

2. impianto non a norma:

2.1 per anomalie tali da pregiudicare la sicurezza/tutela della pubblica e privata incolumità, e determinanti la:

2.1.1 Non idoneità al funzionamento per pericolo immediato con richiesta di messa fuori servizio per il tramite di soggetti terzi;

2.1.2 Non idoneità al funzionamento per anomalia grave;

2.1.3 Idoneità al funzionamento temporaneo;

2.2 per altri aspetti, esclusi quelli del punto 2.1 o in associazione con gli stessi, a titolo di esempio non esaustivo:

- mancata o irregolare manutenzione;

- rendimento di combustione inferiore al limite minimo;
- documentazione carente o mancante;
- mancanza o errato posizionamento della predisposizione per il prelievo dei prodotti della combustione;
- assenza di sistemi di termoregolazione contabilizzazione;
- superamento dei limiti di temperatura;
- irregolarità a valenza edilizia (ad es. rispetto delle distanze minime dei terminali di scarico).

Art 6 - Gestione dei casi di “Non idoneità al funzionamento per pericolo immediato con richiesta di messa fuori servizio per il tramite di soggetti terzi”

Qualora durante la verifica l'ispettore incaricato dovesse attestare la presenza di anomalie sull'impianto che determinano immediato pericolo per l'incolumità di persone, beni o animali, (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo perdite di gas, fuoriuscita di prodotti della combustione in ambiente presidiato, presenza di monossido di carbonio) provvederà direttamente a contattare soggetti terzi quali ad esempio l'azienda erogatrice della fornitura di gas o specifiche Autorità competenti (es. VVFF, Polizia Locale o altri organismi di Polizia Giudiziaria) per un intervento immediato di messa fuori servizio dell'impianto.

L'ispettore redigerà in situ un rapporto tecnico d'ispezione in cui saranno chiaramente indicate la situazione e le anomalie rilevate, compilando, anche in seguito, il modello sezione 13 di CIRCE.

Su questi documenti dovrà essere riportata la frase:

“Pericolo immediato - Si diffida dall'utilizzo dell'impianto fino alla messa a norma dello stesso”

e dovrà essere indicato il soggetto terzo contattato per la messa fuori servizio dell'impianto e se questo è riuscito ad intervenire.

Nel medesimo rapporto deve essere indicato il soggetto responsabile al mantenimento della messa fuori servizio sino ad avvenuto adeguamento (singolo proprietario, piuttosto che amministratore di condominio) e si dovranno segnalare eventuali situazioni particolari, quali ad esempio la presenza di soggetti sensibili quali minori, anziani non autosufficienti, ecc...

Copia dei suddetti documenti (modello 13 CIRCE e rapporto tecnico di ispezione) saranno consegnati al responsabile dell'impianto e trasmessi entro 48 ore dall'ispezione via PEC al soggetto terzo come sopra individuato e all'ufficio del Comune di Venezia preposto alla Tutela della privata e pubblica incolumità (Sportello Unico Edilizia Privata), il quale attiverà le procedure di competenza, ai sensi del DM 37/2008 e della L. 46/90, ritenute opportune allo

scopo di porre definitivamente in sicurezza l'impianto.

A seguito degli interventi di messa a norma, l'ispettore provvederà a esaminare la documentazione inviata dall'utente attestante quanto sopra, redigendo apposito parere da inviare via PEC al competente ufficio comunale sopra indicato per l'archiviazione della pratica amministrativa.

Art. 7 - Gestione dei casi di “Non idoneità al funzionamento per anomalia grave”

Qualora durante la verifica l'ispettore incaricato dovesse riscontrare anomalie sull'impianto, diverse da quelle di cui al punto precedente ma comunque tali da pregiudicare la sicurezza degli impianti e determinarne la condizione di non idoneità al funzionamento, l'ispettore redigerà in situ un rapporto tecnico d'ispezione in cui saranno chiaramente indicate la situazione e le anomalie rilevate, compilando, anche in seguito, il modello sezione 13 di CIRCE.

Su questi documenti dovrà essere riportata la frase:

“Impianto potenzialmente pericoloso - non idoneo al funzionamento – si diffida dall'utilizzo dell'impianto fino alla messa a norma dello stesso”,

indicando chiaramente la situazione, le anomalie rilevate e le azioni intraprese per la messa fuori servizio dell'impianto.

Nel medesimo rapporto deve essere indicato il soggetto responsabile al mantenimento della messa fuori servizio sino ad avvenuto adeguamento (singolo proprietario, piuttosto che amministratore di condominio) e si dovranno segnalare eventuali situazioni particolari, quali ad esempio la presenza di soggetti sensibili quali minori, anziani non autosufficienti, ecc...

Copia dei suddetti documenti (modello 13 CIRCE e rapporto tecnico di ispezione) saranno consegnati al responsabile dell'impianto e trasmessi entro 5 giorni lavorativi dall'ispezione via PEC all'ufficio del Comune di Venezia preposto alla Tutela della privata e pubblica incolumità (Sportello Unico Edilizia Privata), il quale attiverà le procedure di competenza, ai sensi del DM 37/2008 e della L. 46/90, ritenute opportune allo scopo di porre definitivamente in sicurezza l'impianto.

A seguito degli interventi di messa a norma, l'ispettore provvederà a esaminare la documentazione inviata dall'utente attestante quanto sopra, redigendo apposito parere da inviare via PEC al competente ufficio comunale sopra indicato per l'archiviazione della pratica amministrativa.

Art. 8 - Gestione dei casi di “Idoneità al funzionamento temporaneo”

Qualora durante la verifica l'ispettore incaricato dovesse riscontrare anomalie degne di segnalazione in termini di sicurezza tali da determinare condizioni di "Idoneità al funzionamento temporaneo" la cui regolarizzazione può essere gestita entro 30 giorni dalla data dell'ispezione, l'ispettore redigerà in situ un rapporto tecnico d'ispezione in cui saranno chiaramente indicate la situazione e le anomalie rilevate, compilando, anche in seguito, il modello sezione 13 di CIRCE.

Su questi documenti dovrà essere riportata la frase:

"Impianto non rientrante nei termini di legge per presenza di "Anomalie determinanti Idoneità al funzionamento temporaneo"

indicando chiaramente la situazione, le anomalie rilevate e il termine per la messa a norma.

Alla scadenza del termine l'ispettore verifica l'avvenuta messa a norma dell'impianto, attestata anche mediante autodichiarazione, archiviando la pratica e dando comunicazione agli uffici del Comune.

Solo nel caso in cui, decorsi inutilmente i termini indicati, il soggetto responsabile dell'impianto non abbia provveduto agli adeguamenti prescritti, la documentazione (rapporto tecnico, modello 13 CIRCE e la comunicazione di non ottemperanza) sarà trasmessa entro 20 giorni dall'ispezione via PEC all'ufficio del Comune di Venezia preposto alla Tutela della privata e pubblica incolumità (Sportello Unico Edilizia Privata), il quale attiverà le procedure di competenza, ai sensi del DM 37/2008 e della L. 46/90, ritenute opportune allo scopo di porre definitivamente in sicurezza l'impianto.

A seguito degli interventi di messa a norma, l'ispettore provvederà a esaminare la documentazione inviata dall'utente attestante quanto sopra, redigendo apposito parere da inviare via PEC al competente ufficio comunale sopra indicato per l'archiviazione della pratica amministrativa.

Art 9 - Altre anomalie rilevate che necessitano di messa a norma

Il presente articolo riguarda i casi di anomalie non afferenti alla sicurezza degli impianti, ma che riguardano il risparmio energetico, la tutela della qualità dell'aria e i profili di regolarità edilizia, quali quelli di seguito riportati a titolo di esempio non esaustivo:

- mancata o irregolare manutenzione;
- rendimento di combustione inferiore al limite minimo;
- documentazione carente o mancante;
- mancanza o errato posizionamento della predisposizione per il prelievo dei

prodotti della combustione;

- assenza di sistemi di termoregolazione contabilizzazione;
- superamento dei limiti di temperatura;
- irregolarità a valenza edilizia (ad es. rispetto delle distanze minime dei terminali di scarico).

L'ispettore, individuata chiaramente l'anomalia, redige il rapporto tecnico di ispezione e compila, anche in seguito, il modello 13 CIRCE.

Su questi documenti dovrà essere riportata la frase:

“Impianto non rientrante nei termini di legge per presenza di anomalie non afferenti la sicurezza dell'impianto”,

indicando chiaramente la situazione e le non conformità rilevate.

Nel medesimo rapporto deve essere indicato il soggetto responsabile alla messa a norma dell'impianto (singolo proprietario, piuttosto che amministratore di condominio).

Copia dei suddetti documenti (modello 13 CIRCE e rapporto tecnico di ispezione) saranno consegnati al responsabile dell'impianto e trasmessi entro 30 giorni dall'ispezione via PEC agli uffici del comune di Venezia della Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo – Settore Progetti Strategici e Ambiente per i profili inerenti il risparmio energetico e la tutela della qualità dell'aria, agli uffici della Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Controllo del Territorio per gli aspetti di regolarità edilizia e al Servizio Sportello Rumore e Emissioni della stessa direzione per tutti gli altri casi.

L'ufficio comunale attiverà le procedure di competenza per la definitiva messa a norma dell'impianto da parte del soggetto responsabile.

A seguito degli interventi di messa a norma, l'ispettore provvederà a esaminare la documentazione inviata dall'utente attestante quanto sopra, redigendo apposito parere da inviare via PEC al competente ufficio comunale sopra indicato per l'archiviazione della pratica amministrativa.

Art. 10 - Tempistica di esecuzione delle attività

Come indicato all'art. 3, punto 3, l'organizzazione delle ispezioni sarà effettuata in modo tale da dare assoluta priorità agli impianti ritenuti maggiormente a rischio dopo aver visionato le comunicazioni pervenute dal Catasto Circe e le segnalazioni inoltrate dal Comune di Venezia.

La società deve provvedere alla spedizione all'utente dell'avviso di ispezione entro 5 giorni

lavorativi dal ricevimento della comunicazione/esposto, fissando l'ispezione al massimo entro un termine di 20 giorni complessivi dalla data di ricezione e trasmettendo il relativo rapporto tecnico d'ispezione nei tempi previsti agli articoli 6, 7, 8 e 9, determinati sulla base delle tipologie di anomalie rilevate.

Nei casi di ispezione non effettuata per cause imputabili all'utente, l'ispettore informa l'utenza che sarà programmata una seconda visita da svolgersi entro i 30 giorni successivi, che la data può essere concordata direttamente e che ingiustificati impedimenti potrebbero comportare la sospensione nell'erogazione del gas all'impianto.

Art. 11 - Durata dell'affidamento

L'incarico ha la durata dalla sottoscrizione del disciplinare fino al 31.12.2019.

Art. 12 - Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento

Si prevede complessivamente l'esecuzione dell'attività così come definita negli articoli precedenti, comprensiva degli aspetti amministrativi e delle attività tecniche di accertamento documentale e ispettivo su 150 impianti (inerenti alle segnalazioni ricevute da parte degli uffici e da parte del sistema telematico CIRCE), ipotizzando che ogni singolo impianto necessiti di 3 (tre) cosiddette "unità di accertamento documentale" e di 1 (una) unità ispettiva ai seguenti prezzi unitari per un importo complessivo di € 30.750,00 oneri fiscali esclusi.

	Importo unitario € oneri fiscali esclusi
Unità ispettive	82,00 €
Unità di accertamento documentale	41,00 €

Il pagamento dei corrispettivi complessivi avverrà con cadenza quadrimestrale mediante disposizione di pagamento del dirigente competente che verrà emessa solo a seguito di presentazione di relazione riportante il consuntivo delle attività svolte nel periodo di riferimento e di relativa fattura.

Art. 13 - Spese e oneri accessori.

I corrispettivi così come specificati nel precedente art. 12 sono comprensivi di ogni spesa e onere necessario all'espletamento delle attività affidate con il presente disciplinare.

La Società garantisce che il proprio personale, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Disciplinare, sia coperto da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento della attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 11 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

Art. 14 - Osservanza delle Disposizioni contenute nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"

1. Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, la Società si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 703 del 20.12.2013 e modificato con D.G.C. n. 21 del 31.1.2014, n. 291 del 12.9.2018 e n. 314 del 10.10.2018.

2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso alla Società, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. La Società si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui alle deliberazioni di Giunta comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Società, il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del disciplinare, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 15 - Trattamento dati

1. La Società si impegna a trattare i dati personali nel rispetto di quanto previsto nell'allegata "Nota di designazione Responsabile trattamento dati" ai sensi della normativa vigente.

Art. 16 - Risoluzione del disciplinare

1. Il presente Disciplinare è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora sia accertato, anche in eventuale contraddittorio, la violazione di quanto disposto dall'art. 10 del presente disciplinare. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta

elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

Art. 17 - Definizione delle controversie

1. In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Disciplinare, si farà ricorso al Giudice competente del Foro esclusivo di Venezia.

Art. 18 – Registrazione del disciplinare

1. Il presente Disciplinare è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle norme vigenti.

Allegato alla bozza Disciplinare

Nota di designazione Responsabile trattamento dati

1. La società Veritas S.p.A. accetta di essere designata quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito il “**Responsabile**”), ai sensi dell’art. 28 del sotto indicato GDPR, nell’ambito del rapporto contrattuale instaurato con il Titolare in virtù del Disciplinare in oggetto (di seguito il “**Disciplinare**”) ed a rispettare la cd. Normativa applicabile (di seguito “**Normativa Applicabile**”) la quale indica l’insieme delle norme rilevanti in materia di privacy alle quali il Titolare è soggetto incluso il Regolamento europeo 2016/679, il D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito, unitamente “**GDPR**”), General Data Protection Regulation – “**GDPR**”) ed ogni linea guida, norma di legge, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo. Il trattamento potrà riguardare anche dati particolari riferiti agli utenti del servizio. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dal Disciplinare e dalla normativa in esso richiamata.

Onde consentire al **Responsabile** di espletare i compiti e le attribuzioni meglio specificati in seguito, vengono fornite le specifiche istruzioni che dovranno essere seguite per l’assolvimento del compito assegnato.

2. Il **Responsabile** eseguirà il trattamento dei dati personali per conto del Titolare del trattamento per gli adempimenti connessi all’affidamento e alla gestione del **Disciplinare** per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

3. Il **Responsabile** eseguirà il trattamento delle seguenti tipologie dati personali: acquisizione dati identificativi personali, anche particolari come dati sanitari, nonché dati relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche e giuridiche per l’attuazione dell’oggetto del presente **Disciplinare**. In particolare, in attuazione di quanto disposto dall’art. 28 del citato GDPR il **Responsabile** avrà i compiti e le attribuzioni di seguito elencate, sebbene non in via esaustiva e dunque dovrà:

- I. effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei e non) relativi ai trattamenti effettuati in esecuzione del **Disciplinare**;
- II. tenere un registro, come previsto dall’art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Comune/Stazione Appaltante, contenente:
 - il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
 - ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate;
- III. organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire il corretto espletamento del **Disciplinare**;
- IV. non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati attraverso il **Disciplinare**;
- V. garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare ed assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, e che siano vincolati al rispetto di obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel presente appalto;
- VI. tenere i dati personali trattati per il **Disciplinare** separati rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico;
- VII. con la sottoscrizione del **Disciplinare**, il **Responsabile** si dichiara disponibile e competente per la piena attuazione di quanto ivi disposto, dichiara e garantisce di possedere conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità di trattamento dei dati personali, alle misure tecniche e organizzative da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed integrità dei dati Personali trattati, di possedere i requisiti di affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia, ivi inclusi i nuovi obblighi previsti dal GDPR all'art. 32. Il **Responsabile** conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione al dettato del GDPR, conferma, altresì, di disporre di una propria organizzazione che dichiara idonea a consentire il trattamento dei dati nel rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza, e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite, in termini di proprietà, risorse umane, attrezzature ed esperienza nella gestione di servizi di cui al **Disciplinare**. Il **Responsabile** in particolare si obbliga a:
- implementare le misure di sicurezza riportate nella tabella sottostante (tabella A) e a mantenere ogni e qualsiasi ulteriore misura organizzativa e tecnica di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito;
 - far sì che tali misure siano conformi alle misure idonee a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR;

- verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate e aggiornarle.
- VIII. procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;
- IX. assistere tempestivamente il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'eventuale obbligo del Titolare di procedere ad un DPIA;
- X. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile e della eventuale necessità di procedere ad un DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) ex art. 35 e ss del GDPR, con obbligo di notifica quando venga a conoscenza di un trattamento di dati che possa comportare un rischio elevato;
- XI. notificare alla Stazione Appaltante, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art.33 del GDPR, nel caso in cui si verifichi un *Data breach* (violazione di dati personali secondo il dettato dell'art. 33 del GDPR) anche presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 33, 3° comma del GDPR (la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate). Dovrà, inoltre, adottare, di concerto con la Stazione Appaltante, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente;
- XII. predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali *Data breach*, la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;
- XIII. astenersi dal trasferire i dati personali trattati al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto del Comune;
- XIV.* avvertire prontamente la Stazione Appaltante, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire al Responsabile inviando copia delle istanze ricevute all'indirizzo pec: autorizzazioni.scarichipaesaggioacustica@pec.comune.venezia.it e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla Normativa applicabile;

- XV.* avvisare immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all'indirizzo pec: autorizzazioni.scarichipaesaggioacustica@pec.comune.venezia.it, per concordare congiuntamente il riscontro;
- XVI. predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa applicabile, attuate d'intesa con il Titolare anche in applicazione delle Misure tecniche e organizzative di sicurezza;
- XVII. mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché sull'evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili;
- XVIII. garantire la stretta osservanza dell'incarico, escludendo qualsiasi trattamento o utilizzo dei dati personali non coerente con gli specifici trattamenti svolti in adempimento dell'incarico medesimo;
- XIX. rispettare la Normativa applicabile e adempiere gli obblighi previsti dall'incarico di cui trattasi, in modo da evitare che il Titolare incorra nella violazione di un qualunque obbligo previsto dalla Normativa applicabile
- XX. ottemperare tempestivamente alle richieste del Titolare;
- XXI. inviare tutte le comunicazioni al Titolare previste nel presente atto all'indirizzo sopra riportato o a quello diverso che verrà eventualmente comunicato.

4. Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio presso i locali del **Responsabile** di propri funzionari a ciò delegati, o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni.

In alternativa a quanto sopra precisato, il **Responsabile** può fornire al Titolare copie delle relative certificazioni esterne (es. ISO 27001: 2013, SSAE 16 ecc.), audit report e/o altra documentazione sufficiente per il Titolare a verificare la conformità del **Responsabile** alle Misure tecniche e organizzative di sicurezza del presente Atto.

5. Sub-responsabili

a) qualora il **Responsabile** del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare, dovrà presentare richiesta di autorizzazione alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 28, comma 4 del citato

regolamento UE 2016/679, che indichi il subresponsabile e assicuri che il subresponsabile è tenuto ai medesimi obblighi di cui al presente articolo. Il Responsabile fornirà al Titolare un report descrittivo per iscritto avente ad oggetto le attività di trattamento dei dati personali da devolvere al Sub-responsabile.

b) Obblighi verso il Sub-responsabile. Nel momento in cui il Titolare autorizza l'incarico di uno o più Sub-responsabili, il Responsabile:

- limiterà l'accesso del Sub-responsabile ai dati personali a quanto strettamente necessario per soddisfare gli obblighi del Responsabile ai sensi del presente capitolato; al Sub-responsabile sarà vietato l'accesso ai dati personali per qualsiasi altro scopo;
- imporrà per iscritto ad ogni Sub-responsabile il rispetto di obbligazioni ed istruzioni equipollenti a quelle previste nel presente Capitolato nella sua totalità nonché la possibilità di effettuare audit;
- rimarrà pienamente responsabile nei confronti del Titolare per il rispetto degli obblighi derivanti dal presente Capitolato per qualsiasi atto o omissione del Sub-responsabile che comporti una violazione degli stessi.

6. Il **Responsabile** tiene indenne e manlevata il Titolare (ivi inclusi i dipendenti e agenti) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura (sia essa prevedibile, contingente o meno) derivante da o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile degli obblighi della Normativa applicabile o delle disposizioni contenute nel presente **Disciplinare**. In particolare, il **Responsabile** tiene indenne il Titolare da qualsiasi perdita derivante:

- da qualsiasi violazione:
 - dei termini del presente **Disciplinare**;
 - della Normativa applicabile, anche da parte di ogni sub-responsabile di cui si avvale; o
- dalla subfornitura o all'esternalizzazione di qualsiasi trattamento affidato a terzi soggetti.

7. Risoluzione del Disciplinare

Fatte salve le disposizioni contenute nel **Disciplinare** in tema di risoluzione e ad integrazione delle stesse, le parti stabiliscono quanto segue.

Il Titolare, ai sensi dell'art. 1456 c.c., si riserva il diritto di risolvere il **Disciplinare** di cui il presente Atto costituisce parte integrante, inviando comunicazione al **Responsabile** mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo indicato per le comunicazioni per l'esecuzione del **Disciplinare**, specificando la data effettiva di risoluzione, nel seguente caso: inadempimento del punto 12 del precedente comma 5 del presente articolo.

Tabella A - Misure tecniche e organizzative di sicurezza

L'implementazione delle Misure di sicurezza descritte rientra integralmente tra le obbligazioni del presente **Disciplinare**.

ID	<u>MISURE DI SICUREZZA</u>
1	Esistenza di procedure/istruzioni operative in materia di Information Technology (es. Security standard, creazione account, controllo degli accessi logici - sistema di processi per la creazione / cancellazione di utenze gestione password, documento di valutazione dei rischi, valutazione di impatto privacy e, in generale, qualsiasi documentazione sull'IT management).
2	Formazione dipendenti sulla security.
3	Esecuzione della profilazione degli accessi relativi alle utenze.
4	Conservazione di tutti i supporti di backup e di archiviazione che contengono informazioni riservate del Titolare in aree di memorizzazione sicure e controllate a livello ambientale.
5	Ove necessario, esistenza di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione.
6	Esistenza di procedure di disaster recovery e business continuity
7	Esecuzione periodica di test di sicurezza sui sistemi (quali ad es..vulnerability assessment, penetration test, security assessment, ecc.).

8	Isolamento della rete da altri sistemi.
9	Verifiche periodiche sui fornitori (ad es. tramite verifica documentale, certificazioni del fornitore o audit presso il fornitore).
10	Monitoraggio degli ingressi/uscite tramite controllo degli ingressi fisici per il personale autorizzato (con tessera magnetica e tracciata sul sistema di controllo).
11	Presenza di adeguati sistemi di difesa passiva di inferriate o blindatura alle finestre e porte antisfondamento.
12	Utilizzazione di password complesse (minimo 8 caratteri di tipologia differente, reimpostazione password obbligatoria al primo accesso, scadenza password).
13	Assegnazione ad ogni utente di credenziali (user e password) personali, uniche e non assegnabili ad altri utenti.
14	Rimozione degli account inattivi o non più necessari.
15	Limitazione degli accessi agli archivi cartacei (es. mediante chiusura a chiave degli armadi etc...)
16	Gestione della distruzione/formattazione di hardware.